




CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA
Via F. Tamcone n.1 - 85100 Potenza (PO)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Avv. Cerrato Aniello	
RSPP	Arch. Cantatore Antonio	
Medico competente	Dott.	
RLS/RLST	Lamattina Michele	

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA**DATI AZIENDALI****Dati anagrafici**

Ragione Sociale **CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA**

Codice ATECO • **85.52.09 Altra formazione culturale**

Attività soggetta a CPI **SI**

Lavoro Notturno **No**

Categoria Primo Soccorso **Categoria C**

Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo **Avv. Aniello Cerrato**

Sede Legale

Comune **POTENZA**

Provincia **PZ**

CAP **85100**

Indirizzo **Via F. Tammone 1**

Sede operativa

Sito **CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA**

Comune **POTENZA**

Provincia **PZ**


CAP **85100**

Indirizzo **Via F. Tammone 1**

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Datore di lavoro	
Nominativo	Avv. Cerrato Aniello
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Nominativo	Arch. Cantatore Antonio
Addetto servizio di prevenzione e protezione	
Nominativo	
Addetto primo soccorso	
Nominativo	
Nominativo	De lasio Francesco Angelo
Nominativo	Dragonetti Eva
Nominativo	Sabia Gerardina
Nominativo	Sabbatella Vincenza
Addetto antincendio ed evacuazione	
Nominativo	Becce Donatina
Nominativo	Telesca Vito
Nominativo	Arcieri Adele
Nominativo	Sabia Gerardina
Medico Competente	
Nominativo	Dott.
Rappresentante del lavoratori per la sicurezza	
Nominativo	Lamattina Michele
Dirigente	
Nominativo	Avv. Cerrato Aniello
Preposto	
Nominativo	Arcieri Adele
Nominativo	Becce Donatina
Nominativo	Romaniello Carmela
Nominativo	De Carlo Pietro Fernando
Nominativo	Dragonetti Eva
Nominativo	Izzo Rocchina
Nominativo	Laceranza Carmelina Maria Donata
Nominativo	Lamattina Michele
Nominativo	Lapelosa Loredana
Nominativo	Sabbatella Vincenza
Nominativo	Sabia Gerardina
Nominativo	Telesca Vito

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



ELENCO LUOGHI DI LAVORO


Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati caratteristici:

SEDE: CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA


INDIRIZZO SEDE	Via F. Tammone 1 85100 POTENZA PO
-----------------------	-----------------------------------

EDIFICIO 1	CORPO "A"	
LIVELLO 1	PIANO TERRA	
AMBIENTE 1	Biblioteca, aula magna multifunzionale, aule di musica, servizi igienici	
LIVELLO 2	PIANO PRIMO	
AMBIENTE 2	Ufficio didattica, uffici amministrazione, servizi igienici, ufficio direttore di conservatorio, ufficio direttore amministrativo	

CORPO A - (1° LIVELLO)




CORPO A - (2° LIVELLO)



EDIFICIO 2		CORPO "B"
LIVELLO 1	PIANO TERRA	
AMBIENTE 1	Sala danza, aule di musica, servizi igienici	
LIVELLO 2	PIANO PRIMO	
AMBIENTE 2	Aule di musica, servizi igienici	


CORPO B - (1° LIVELLO)



CORPO B - LIVELLO 1

1/10


CORPO B - (2° LIVELLO)




1.

EDIFICIO 3		CORPO "C"
LIVELLO 1	PIANO TERRA	
AMBIENTE 1	Aule di musica, servizi igienici	
LIVELLO 2	PIANO PRIMO	
AMBIENTE 2	Aule di musica, servizi igienici	

CORPO C - (1° LIVELLO)



CORPO C - (2° LIVELLO)



Di seguito è riportato l'elenco dei docenti presenti nell'ambiente:

Cognome	Nome
Abete	Raffaele
Albano	Manuela
Aliberti	Francesco
Anselmi	Paola
Bellantone	Domenica Giuseppa
Bellomo	Oscar
Berghella	Massimo
Bologna	Sergio
Brancale	Nicoletta
Bruno	Sante
Caiazza	Igor
Carbonara	Michelangelo
Cavaliere	Felice
Cicolecchia	Pietro
Cimino	Simona
Citera	Davide
Comitini	Danilo Luigi
Costa	Carlo
D'Amato	Antonio
D'Amico	Cecilia
De Paolis	Luca
Di Girolamo	Walter
Di Giulio	Alessandro
D'urbano	Roberto
Eletto	Rocco
Falasca	Fabrizio
Feliciani	Luciano
Festa	Luca
Fittipaldi	Filomena
Furio	Vincenzo
Gaglione	Rossella

Giambersio	Donatello
Glaquinto	Roberto
Gibboni	Donatella
Gillo	Ernesto
Gomato	Letizia
Gomena	Antonio
Grimaldi	Salvatore Maria
Guerrasio	Francesca
Gugole	Lorenzo
Iacobelli	Rita
Lepore	Donatella
Lorusso	Luisiana
Maccaglia	Simone
Mariani	Alessandro
Marone	Fabio
Masf	Paolo
Mazzariello	Julian Oliver
Menchise	Pasquale
Mercuri	Stefania
Milano	Maria Giulia
Montani	Alessandra
Nati	Flavio
Olivieri	Giulia
Palmitesta	Rocca Maria
Papetti	Giacomo
Pellegrino	Gaetano
Petrucciano	Ronnie
Plasmati	Leonardo
Porqueddu	Pierpaola
Praderio	Carlo Elia
Prontera	Cosimo
Salazar	Ines Francisca
Salemme	Flavia
Sangregorio	Saverio
Sarti	Maria
Saveriano	Carmine
Schiavo	Marco
Silvestro	Fabio
Smaldone	Antonio
Stella	Alessandro
Tesini	Tommaso
Torresan	Ilaria
Virgili	Domenico
Zamuner	Riccardo
Zerella	Alessandro

Di seguito è riportato l'elenco dei Amministrativi presenti nell'ambiente:

ACIERNO LUCA	Assistente
CAZZETTA PIETRO	Assistente
COVIELLO VERONICA	Assistente
DE IASIO FRANCESCO ANGELO	Assistente
DE STEFANO ANTONELLA	Assistente
LAMBIASE ALESSIO	Assistente
MARINO MADDALENA	Assistente
SCHIAVO LUCA	Assistente
COVIELLO STEFANO	Collaboratore informatico
DIMATTEO MARCO	Collaboratore amministrativo

Di seguito è riportato l'elenco dei Coadiutori presenti nell'ambiente:

ARCIERI ADELE
BECCE DONATINA
DE CARLO PIETRO FERNANDO
DRAGONETTI EVA
IZZO ROCCHINA
LACERENZA CARMELINA MARIA DONATA
LAMATTINA MICHELE
LAPELOSA LOREDANA
ROMANIELLO CARMELA
SABBATELLA VINCENZA
SABIA GERARDINA
TELESCA VITO

RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Al sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.lgs. 81/08.

In particolare, si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle *ATTIVITA' LAVORATIVE* presenti nell'Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole *FASI* a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;
- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;
- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/08 che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.


Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente:

- è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- Si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
- E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischio.
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.
- Si provvederà all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione.
- E' effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- E' effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall'art. 43, comma 1, del D.lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.


Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.lgs. 81/08.

In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.



REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' art. 69 del D.lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.



Come indicato all' art. 70 del D.lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.lgs. 81/08.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' art. 71, comma 2, del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono:

- installate correttamente;
- sottoposte ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all' art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ne è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi;
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

E' cura del Datore di lavoro:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI

AGENTI CHIMICI

Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per:

- a. **agenti chimici:** tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- b. **agenti chimici pericolosi:**
 - agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
 - agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.lgs. 81/08.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- *le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza*
- *le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;*
- *gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;*
- *le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.*

ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Prima dell'attività

- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichetta e le istruzioni d'uso;
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego di tali agenti, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, ecc.) da adottarsi in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:


- sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota: L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.

Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri.



Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

ERGONOMIA

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombare) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

AGENTI FISICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A, 1,c D.Lgs. 151/01 allegato A lett. A D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dB(A))
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i> D.Lgs. 151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A, 1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali.	D.Lgs. 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Se esposizione nascituro > 1 mSv</i> D.Lgs. 151/01 allegato A lett. D (i lavori che comportano

		l'esposizione alle radiazioni ionizzanti). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapia (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videotermine non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A, 1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

AGENTI CHIMICI

PERICOLO/RISCHIO	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett. A D.Lgs. 151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione"</i>

		<i>per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs.151/01 allegato A lett. A D.Lgs.151/01 allegato A lett. C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie improntati unicamente al livello di professionalità, alle necessità aziendali ed alle esigenze, aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi.

In caso di presenza di lavoratori minorenni, nel procedere alla valutazione dei rischi si tiene conto:

- dello sviluppo non ancora completo del soggetto, della mancanza di esperienza, consapevolezza e capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi
- della natura, del grado e della durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici
- della movimentazione manuale dei carichi
- della scelta e dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro
- della situazione della formazione ed informazione dei minori

In relazione all'orario di lavoro, la durata massima non superare per i minori le 8 ore giornaliere, le 40 settimanali. In via generale è vietato ai minori il lavoro notturno.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La valutazione dei rischi è:

- correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme tecniche;
- norme e orientamenti pubblicati.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$R = P \times D$$

Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

PROBABILITA' DELL'EVENTO		
1	Improbabile	Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.
2	Poco probabile	La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro similari.
3	Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.
4	M. Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla gravità del danno (D) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

GRAVITA' DEL DANNO		
1	Lieve	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un addetto.
2	Modesto	L'evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti.
3	Grave	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti.
4	Gravissimo	L'evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti.

MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente:

		DANNO			
		1	2	3	4
P R O B A B I L I T A	4	4	8		
	3	3	6	9	
	2	2	4	6	8
	1		2	3	4

Entità Rischio	Valori di riferimento	Priorità intervento	Tempi di attuazione in giorni
	$(1 \leq R \leq 1)$	Miglioramenti da valutare in fase di programmazione	180
Basso	$(2 \leq R \leq 4)$	miglioramenti da applicare a medio termine	60
Medio	$(6 \leq R \leq 9)$	Miglioramenti da applicare con urgenza	30
	$(12 \leq R \leq 16)$	Miglioramenti da applicare immediatamente	0

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione);
- rumore, agenti fisici e nocivi;
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme di buona tecnica;
- norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.


ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Sono stati individuati i seguenti rischi, analizzati e valutati così come riportato nei capitoli successivi:

VALUTAZIONE RISCHI CICLI LAVORATIVI

Ciclo lavorativo/attività: "Conservatorio (Scuola di musica)"

L'attività principale dell'istituto scolastico è l'attività didattica teorica svolta nelle aule. Sono analizzate, inoltre, le ulteriori attività di ausilio o di completamento dell'insegnamento svolte in locali specifici (laboratori, palestre, ecc.). L'Attività didattica, anche se rientra all'interno dello stesso processo produttivo di "Istituto scolastico", è qui analizzata come singolo processo al fine di dettagliare e approfondire l'analisi e valutazione dei rischi.



LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

(Paragrafo 4.1 della Procedura Standardizzata)

Ciclo lavorativo/attività: "Conservatorio (Scuola di musica)"

Individuazione delle fasi del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione delle fasi	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
1	AULA DI MUSICA	Attrezzature di lavoro/ strumenti musicali.	Computer; Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.); Lavagna luminosa.	---	Docente.
2	AULA MAGNA MULTIFUNZIONALE	Auditorium/sala concerti; Sala professori.	Forno; Colori ad acqua, cera e olio; Fogli da disegno, compensato, tele; Foglio vinilico, Bulini da intaglio, inchiostro, rullo, vaschetta per inchiostro; Matite, righe, squadre.	---	Direttore di conservatorio; Docente.
3	SALA DANZA	Auditorium/sala concerti.	---	---	Docente.
4	BIBLIOTECA	Biblioteca/deposito/archivio.	Computer; Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.); Lavagna luminosa.	---	Coadiuttori; Docente.
5	DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI	Area uffici.	Fax; Fotocopiatrice; Personal computer; Stampante.	---	Collaboratore amministrativo ed Informatico; Direttore amministrativo e Ragioneria.
6	VIGILANZA E ARCHIVIO	Vigilanza ed Archivio.	Scale portatili; Utensili elettrici (piccoli); Utensili manuali.	---	Coadiuttori.

VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO

Di seguito, è riportata l'analisi dei rischi eseguita relativamente ai luoghi di lavoro appartenenti alle sedi dell'organizzazione.

SEDE: CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA**MODULO N. 2****INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI
PRESENTI IN AZIENDA**

(Paragrafo 4.2 della Procedura Standardizzata)

Ciclo lavorativo/attività: "Conservatorio (Scuola di musica)"

1	2	3	4	5
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto. N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma 2 e 3.	Stabilità e solidità delle strutture.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Crollo di pareti o soletti per cedimenti strutturali; • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali.
	Altezza, cubatura, superficie.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente.	• Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti.
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Cadute dall'alto; • Cadute in piano; • Cadute in profondità; • Urti.
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per: - raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzione agli impianti.).	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Cadute dall'alto; • Cadute in piano; • Cadute in profondità; • Contatto con mezzi in movimento; • Caduta di materiali.
	Vie e uscite di emergenza.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • DM 1-2-3 Settembre 2021; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15.	• Vie di esodo non facilmente fruibili.
	Porte e portoni.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • DM 1-2-3 Settembre 2021; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15.	• Urti, schiacciamento; • Uscite non facilmente fruibili.
	Scale.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV punto 1.7 - Titolo IV capo II - Art 113); • DM 1-2-3 Settembre 2021; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15.	• Cadute; • Difficoltà nell'esodo.
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • Esposizione ad agenti atmosferici.
	Microclima.	X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli; • Assenza di impianto di riscaldamento; • Carenze di areazione naturale e/o

1	2	3	4	5
				forzata.
	Illuminazione naturale e artificiale.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); DM 1-2-3 Settembre 2021; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> Carenza di illuminazione naturale; Abbagliamento; Affaticamento visivo; Urti; Cadute; Difficoltà nell'esodo.
	Locali di riposo e refezione.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene; Inadeguata conservazione di cibi e bevande.
	Spogliatoi e armadi per il vestiario.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene; Numero e capacità inadeguati; Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro.
	Servizi igienico assistenziali.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene; Numero e dimensioni inadeguati.
	Dormitori.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); Normativa locale vigente; DM 1-2-3 Settembre 2021; D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15; DPR 151/2011 All, I punto 66. 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsa difesa da agenti atmosferici; Incendio.
	Aziende agricole.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV, punto 6). 	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene; Servizi idrici o igienici inadeguati.
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento.	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4 - Titolo XI - Artt. 66 e 121); DM 1-2-3 Settembre 2021; D.Lgs. 8/3/2006, n. 139 art. 15; DPR 177/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Caduta in profondità; Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza; Insufficienza di ossigeno; Atmosfere irrespirabili; Incendio ed esplosione; Contatto con fluidi pericolosi; Urto con elementi strutturali; Seppellimento.
Lavori in quota.	Attrezzature per lavori in quota (es.: ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile) - Art. 113 - Allegato XX). 	<ul style="list-style-type: none"> Caduta dall'alto; Scivolamento; Caduta di materiali.
Impianti di servizio.	Impianti elettrici (es.: circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); DM 37/08; D.Lgs. 626/96 (Dir. BT); DPR 462/01; DM 13/07/2011; DM 1-2-3 Settembre 2021; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni).
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (es.: impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua).	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); DM 37/08; D.Lgs. 626/96 (Dir.BT). 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica; Esposizione a campi elettromagnetici.
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); DM 37/08; D.Lgs. 17/10; D.M. 01/12/1975; DPR 4/12/93; DM 17/03/03; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 93/00; DM 329/04; DPR 661/96; DM 12/04/1996; 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica; Scoppio di apparecchiature in pressione; Incendio; Esplosione; Emissione di inquinanti; Esposizione ad agenti biologici; Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc).

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> DM 28/04/2005; DM 1-2-3 Settembre 2021; RD 9/01/1927. 	
	Impianti idrici e sanitari.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); DM 37/08; D.Lgs. 93/00. 	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione ad agenti biologici; Scoppio di apparecchiature in pressione.
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); DM 37/08; Legge n. 1083 del 1971; D.Lgs. 93/00; DM 329/04; Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili. 	<ul style="list-style-type: none"> Incendio; Esplosione; Scoppio di apparecchiature in pressione; Emissione di inquinanti.
	Impianti di sollevamento (es.: ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); DM 37/08; DPR 162/99; D.Lgs. 17/10; DM 15/09/2005. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.); Incidenti di natura elettrica.
Attrezzature di lavoro Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi.	Apparecchi e impianti in pressione (es.: reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, impianti di distribuzione del carburanti, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); D.Lgs. 17/2010; D.Lgs. 93/2000; DM 329/2004. 	<ul style="list-style-type: none"> Scoppio di apparecchiature in pressione; Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione di oggetti.
	Impianti e apparecchi termici fissi (es.: forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 626/96 (Dir. BT); D.Lgs. 17/2010; D.Lgs. 93/00; DM 329/04; DM 12/04/1996; DM 28/04/2005; D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> Contatto con superfici calde; Incidenti di natura elettrica; Incendio; Esplosione; Scoppio di apparecchiature in pressione; Emissione di inquinanti.
	Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; Macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc; (es.: torni, presse, trapano a colonna, macchine per il taglio o la saldatura, mulini, telai, macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc). Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari; (es.: ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc). Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI); D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione); Incidenti di natura elettrica; Innesco atmosfere esplosive; Emissione di inquinanti; Caduta dall'alto.
	Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (es.: gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento); Caduta dall'alto; Incidenti di natura elettrica.
	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI - Allegato IV, Punto 4); 	<ul style="list-style-type: none"> Esplosione; Incendio; Emissione di inquinanti.

1	2	3	4	5
	(es.: per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010. 	
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica.		<ul style="list-style-type: none"> • DM 31/07/1934; • DM 19/03/1990; • DM 12/09/2003. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti; • Incendio; • Esplosione.
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale).		<ul style="list-style-type: none"> • Legge 179/2002, art. 19; • D.Lgs. 132/1992; • DM 280/1987; • DM 29/11/2002; • DM 31/07/1934. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti; • Incendio; • Esplosione.
	Distributori di metano.		<ul style="list-style-type: none"> • DM 24/05/2002 e s.m.i.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione; • Incendio.
	Serbatoi di GPL; Distributori di GPL.		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); • D.Lgs. 93/00; • DM 329/04; • Legge n.10 del 26/02/2011; • DM 13/10/1994; • DM 14/05/2004; • DPR 24/10/2003 n. 340 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione; • Incendio.
<p>Attrezzature di lavoro Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili; Apparecchi termici trasportabili; Attrezzature in pressione trasportabili.</p>	Apparecchiature Informatiche e da ufficio (es.: pc, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc); Apparecchiature audio o video (es.: televisori, apparecchiature stereofoniche, ecc); Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (es.: registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); • D.Lgs. 626/96 (BT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica.
	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (es.: trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica; • Incidenti di natura elettrica; • Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro.
	Apparecchi portatili per saldatura (es.: saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI); • D.Lgs. 626/96 (BT); • DM 1-2-3 Settembre 2021; • D.Lgs. 8/3 /2006 n. 139, art. 15; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a fiamma o calore; • Esposizione a fumi di saldatura; • Incendio; • Incidenti di natura elettrica; • Innesco esplosioni; • Scoppio di bombole in pressione.
	Elettrodomestici (es.: frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica.
	Apparecchi termici trasportabili (es.: termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010; • DPR 66/96. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica; • Formazione di atmosfere esplosive; • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Emissione di inquinanti; • Incendio.
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (es.: avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica.
	Apparecchi di illuminazione (es.: lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica.
	Gruppi elettrogeni		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di inquinanti;

1	2	3	4	5
	trasportabili.		<ul style="list-style-type: none"> capo I e III); D.Lgs. 626/96 (BT); D.Lgs. 17/2010; DM 13/07/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica; Incidenti di natura meccanica; Incendio.
	Attrezzature in pressione trasportabili (es.: compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 626/96 (BT); D.Lgs. 17/2010; D.Lgs. 93/2000; D.Lgs. 23/2002. 	<ul style="list-style-type: none"> Scoppio di apparecchiature in pressione; Incidenti di natura elettrica; Incidenti di natura meccanica; Incendio.
	Apparecchi elettromedicali (es.: ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 37/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica.
	Apparecchi elettrici per uso estetico (es.: apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III capo I e III); DM 110/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica.
Attrezzature di lavoro Altre attrezzature a motore.	Macchine da cantiere (es.: escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Ribaltamento; Incidenti di natura meccanica; Emissione di inquinanti.
	Macchine agricole (es.: trattori, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); DM 19/11/2004; D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Ribaltamento; Incidenti di natura meccanica; Emissione di inquinanti.
	Carrelli industriali (es.: muletti, transpallett, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); D.Lgs. 626/96 (BT); D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Ribaltamento; Incidenti di natura meccanica; Emissione di inquinanti; Incidenti stradali.
	Mezzi di trasporto materiali (es.: autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; D.Lgs. 35/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Ribaltamento; Incidenti di natura meccanica; Sversamenti di inquinanti.
	Mezzi trasporto persone (es.: autovetture, pullman, autoambulanze, ecc).		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti stradali.
Attrezzature di lavoro Utensili manuali.	Utensili manuali (es.: Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I). 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura meccanica.
Scariche atmosferiche.	Scariche atmosferiche.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); DM 37/08; DPR 462/01. 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica (folgorazione); Innesco di incendi o di esplosioni.
Lavoro al videoterminale.	Lavoro al videoterminale.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VII - Allegato XXXIV). 	<ul style="list-style-type: none"> Posture Incongrue; Movimenti ripetitivi; Ergonomia del posto di lavoro; Affaticamento visivo.
Agenti fisici.	Rumore.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e II). 	<ul style="list-style-type: none"> Ipoacusia; Difficoltà di comunicazione; Stress psicofisico.
	Vibrazioni.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e III). 	<ul style="list-style-type: none"> Sindrome di Raynaud; Lombalgia.
	Campi elettromagnetici.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e IV). 	<ul style="list-style-type: none"> Assorbimento di energia e correnti di contatto.
	Radiazioni ottiche artificiali.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e V). 	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione.
	Microclima di ambienti severi Infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I). 	<ul style="list-style-type: none"> Colpo di calore; Congelamento; Cavitazione; Embolia.
Radiazioni ionizzanti.	Raggi alfa, beta, gamma.		<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 230/95. 	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione a radiazioni ionizzanti.

1	2	3	4	5
Sostanze pericolose.	Agenti chimici (comprese le polveri).	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I - Allegato IV, punto 2); RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.. 	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione per contatto, ingestione o inalazione; Esplosione; Incendio.
	Agenti cancerogeni e mutageni.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo II).	Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
	Amianto.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo III).	Inalazione di fibre.
Agenti biologici.	Virus, batteri, colture, cellulari, microrganismi, endoparassiti.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo X).	Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.
Atmosfere esplosive.	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri).		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo XI - Allegato IV punto 4).	Esplosione.
Incendio.	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc).	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI - Allegato IV punto 4); DM 1-2-3 Settembre 2021; D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15; Regole tecniche di prevenzione Incendi applicabili; DPR 151/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> Incendio; Esplosioni.
Altre emergenze.	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	X	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI).	Cedimenti strutturali.
Fattori organizzativi.	Stress lavoro-correlato.	X	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 28, comma 1-bis); Accordo europeo 8 ottobre 2004; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> Numerosi Infortuni/assenze; Evidenti contrasti tra lavoratori; Disagio psico-fisico; Calo d'attenzione; Affaticamento; Isolamento.
Condizioni di lavoro particolari.	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti causati da affaticamento; Difficoltà o mancanza di soccorso; Mancanza di supervisione.
Pericoli connessi all'interazione con persone.	Attività svolte a contatto con il pubblico (es.: attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc).		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	Aggressioni fisiche e verbali.
Pericoli connessi all'interazione con animali.	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nel mattatoi, stabulari, ecc.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi.	Posture incongrue.	X	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	Prolungata assunzione di postura incongrua.
	Movimenti ripetitivi.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti.
	Sollevamento e spostamento di carichi.	X	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	<ul style="list-style-type: none"> Sforzi eccessivi; Torsioni del tronco; Movimenti bruschi; Posizioni Instabili.
Lavori sotto tensione.	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (es.: lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici).		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 82).	Folgorazione.
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici.	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici.		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 83 - Allegato I).	Folgorazione.

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

(Paragrafo 4.3 e 4.4 della Procedura Standardizzata)

Ciclo lavorativo/attività: "Conservatorio (Scuola di musica)"

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate			
	1	2	3	5
	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni / Postazioni (1)	Pericoli che determinano rischi per la sicurezza (2)	Misure attuate
1	TUTTE	TUTTE	Stabilità e solidità delle strutture.	<p>[c] I luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è stabile e possiede una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego (presenza di certificati e/o prove documentali e tecniche a prova della propria stabilità e solidità).</p> <p>[a] Le scaffalature per lo stoccaggio di materiali e prodotti sono di portata idonea ai carichi.</p> <p>[a] Le scaffalature per lo stoccaggio di materiali e prodotti sono dotate di cartelli che ne indicano la portata massima (in caso di ripiani con portata diversa, ogni ripiano riporta l'indicazione della sua portata).</p> <p>— [a] Le scaffalature per lo stoccaggio di materiali e prodotti sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti.</p> <p>[a] Le scaffalature per lo stoccaggio di materiali e prodotti sono realizzate con una struttura tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento.</p>
2	TUTTE	TUTTE	Altezza, cubatura, superficie.	<p>— [c] Gli spazi operativi dei lavoratori sono adeguati al tipo di lavoro da compiere.</p>
3	TUTTE	TUTTE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico.	<p>— [a] I locali di lavoro chiusi sono isolati termicamente e acusticamente, tali da consentire un rapido ricambio d'aria, asciutti e non umidi e con superfici lavabili.</p> <p>— [a] I pavimenti dei locali di lavoro sono fissi, stabili, antiscivolo e in buono stato di efficienza.</p> <p>— [a] Le pareti sono a tinta chiara.</p> <p>— [a] I pavimenti sono tenuti costantemente asciutti e in buone condizioni di pulizia.</p>
4	TUTTE	TUTTE	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per: - raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzione agli impianti.).	<p>— [c] Le vie di circolazione sono situate e calcolate per essere utilizzate facilmente e in piena sicurezza.</p> <p>— [c] I pavimenti ed i passaggi sono sgombri da materiali.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate			
	1	2	3	5
5	TUTTE	TUTTE	Vie e uscite di emergenza.	<p>— [c] Le vie ed uscite di emergenza sono in numero, distribuzione e dimensioni adeguate alle dimensioni dei luoghi, ubicazione, destinazione d'uso, attrezzature, numero di persone.</p> <p>[c] Le vie ed uscite di emergenza sono di altezza minima maggiore di 2,00 m e larghezza conforme alla normativa antincendio.</p> <p>[a] Le porte sono apribili facilmente ed immediatamente nel verso dell'esodo.</p> <p>[c] Le vie ed uscite di emergenza sono sgombre da oggetti e materiali.</p> <p>[a] La segnaletica delle vie ed uscite di emergenza è durevole ed è collocata in luoghi appropriati.</p>
6	TUTTE	TUTTE	Porte e portoni.	<p>— [c] Le porte dei locali fino a 25 occupanti sono in numero minimo di 1 e di larghezza minima di 80 cm.</p> <p>[c] Le porte delle uscite di emergenza sono segnalate in maniera appropriata e durevole.</p> <p>[a] Le porte delle uscite di emergenza sono apribili dall'interno senza aiuto speciale.</p> <p>[a] Le porte sono apribili dall'interno durante il lavoro.</p>
7	TUTTE	TUTTE	Scale.	<p>— [c] Le scale fisse a gradini sono di larghezza adeguata e dimensionate a regola d'arte.</p> <p>— [a] Sui lati aperti delle scale fisse a gradini sono presenti protezioni adeguate (parapetti, balaustre, ringhiere, ecc).</p>
8	TUTTE	TUTTE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.	<p>— [c] I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali.</p> <p>— [a] Le sedie sono ergonomicamente valide (i sedili fissi sono stabili, i sedili mobili sono a cinque razze, i comandi per le regolazioni d'altezza e lombari sono facilmente raggiungibili).</p> <p>— [a] I tavoli e le scrivanie non presentano spigoli vivi e sono a superficie opaca.</p> <p>[a] Gli armadi sono collocati in maniera tale da consentire l'apertura degli sportelli in modo agevole e sicuro; inoltre ad ante aperte non ostruiscono i passaggi.</p>
9	TUTTE	TUTTE	Microclima.	<p>— [c] I posti di lavoro chiusi dispongono di un sufficiente ricambio d'aria (naturale e/o forzata).</p> <p>— [c] La temperatura nei locali è adeguata alla destinazione specifica degli stessi e al tipo di lavoro da compiere.</p>
10	TUTTE	TUTTE	Illuminazione naturale e artificiale.	<p>— [c] I luoghi di lavoro dispongono di adeguata luce naturale e artificiale.</p> <p>— [a] I luoghi di lavoro dispongono di mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.</p>
11	TUTTE	TUTTE	Locali di riposo e refezione.	<p>— [c] I locali di riposo sono facilmente accessibili.</p> <p>[c] I locali di riposo sono di dimensione sufficiente e dotati di tavoli e sedili con schienale in numero sufficiente.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e misure attuate				
N.	1	2	3	5
12	TUTTE	TUTTE	Spogliatoi e armadi per il vestiario.	<p>--- [c] I locali spogliatoi sono distinti fra i due sessi.</p> <p>[c] I locali spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono di chiudere a chiave i propri indumenti.</p>
13	TUTTE	TUTTE	Servizi igienico assistenziali.	<p>--- [c] I luoghi di lavoro dispongono di acqua corrente sia per uso potabile che per lavarsi.</p> <p>[c] I luoghi di lavoro dispongono di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.</p>
14	TUTTE	TUTTE	Impianti elettrici (es.: circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc).	<p>--- [a] L'impianto elettrico è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).</p> <p>[a] L'impianto di messa a terra è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore che equivale ad omologazione dell'impianto).</p> <p>[b] L'impianto di messa a terra è stato denunciato all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL o all'ARPA competente per territorio.</p> <p>[c] L'impianto di messa a terra è sottoposto a verifica periodica con cadenza quinquennale da parte dell'ASL o dall'ARPA competente per territorio o da eventuali altri soggetti pubblici o privati abilitati.</p>
15	TUTTE	TUTTE	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (es.: impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua).	<p>--- [a] L'impianto radiotelevisivo è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).</p>
16	TUTTE	TUTTE	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.	<p>--- [a] L'impianto di riscaldamento è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).</p>
17	TUTTE	TUTTE	Impianti idrici e sanitari.	<p>--- [a] L'impianto idrico e sanitario è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).</p>
18	TUTTE	TUTTE	Apparecchiature informatiche e da ufficio (es.: pc, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc); Apparecchiature audio o video (es.: televisori, apparecchiature stereofoniche, ecc); Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (es.: registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc).	<p>--- [a] Le apparecchiature informatiche e da ufficio sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).</p> <p>[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati all'uso.</p>
19	TUTTE	TUTTE	Elettrodomestici (es.: frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc).	<p>--- [a] Gli elettrodomestici sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).</p> <p>[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati all'uso.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate				
	1	2	3	4	5
20	TUTTE	TUTTE	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o Industriale (es.: avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc).	---	<p>[a] Gli organi di collegamento elettrico sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).</p> <p>[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati all'uso.</p> <p>[a] I percorsi degli organi di collegamento elettrico mobili sono disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere danneggiati.</p>
21	TUTTE	TUTTE	Apparecchi di illuminazione (es.: lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc).	---	<p>[a] Gli apparecchi di illuminazione sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).</p> <p>[a] Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.</p> <p>[a] Nei luoghi a maggior rischio elettrico le attrezzature di lavoro sono alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.</p> <p>[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati all'uso.</p>
22	TUTTE	TUTTE	Utensili manuali (es.: Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesole, trapano manuale, piccone, ecc).	---	<p>[a] Gli utensili manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).</p> <p>[a] Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedire la caduta.</p> <p>[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati sull'uso delle attrezzature di lavoro.</p> <p>[a] Gli utensili manuali appuntiti e taglienti sono impiegati con la dovuta cautela e secondo le istruzioni dei fabbricanti.</p> <p>[a] Gli utensili manuali appuntiti e taglienti quando non impiegati sono riposti negli appositi contenitori.</p>
23	Struttura.. ..	TUTTE	Scariche atmosferiche.	---	<p>[c] A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini.</p>
24	TUTTE	TUTTE	Scariche atmosferiche.	---	<p>[a] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore che equivale ad omologazione dell'impianto).</p> <p>[b] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è stato denunciato all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL o all'ARPA competente per territorio.</p> <p>[c] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è sottoposto a verifica periodica con cadenza quinquennale da parte dell'ASL o dall'ARPA competente per territorio o da eventuali altri soggetti pubblici o privati abilitati.</p>
25	TUTTE	TUTTE	Agenti chimici (comprese le polveri).	---	<p>[c] I sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro sono adeguatamente progettati e organizzati.</p> <p>[c] Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee e adeguatamente mantenute.</p> <p>[c] Il numero di lavoratori presenti durante l'attività è quello minimo, funzionalmente all'attività.</p> <p>[c] L'attività lavorativa è progettata e organizzata al fine di ridurre al minimo la durata e l'intensità di esposizione.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e misure attuate				
N.	1	2	3	5
				<p>[c] Sono fornite Indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare.</p> <p>[c] I quantitativi di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro sono il minimo possibile, funzionalmente all'attività</p> <p>[c] I metodi di lavoro adottati nelle varie fasi di lavoro sono appropriati.</p> <p>— [b] La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.</p> <p>— [c] Per ogni sostanza o preparato chimico è presente in azienda la relativa Scheda di Sicurezza (SdS) contenente le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato.</p> <p>--- [e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.</p> <p>[f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente.</p> <p>— [a] I rifiuti prodotti, regolarmente registrati, sono stoccati in appositi contenitori per la raccolta differenziata in attesa di regolare trasporto e smaltimento finale in discarica, rispettando la normativa vigente.</p>
26	Luogo di lavoro....	TUTTE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc).	<p>— [c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro</p> <p>[c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni.</p> <p>[c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>[b] I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti.</p> <p>[b] I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.</p> <p>[c] Al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza.</p> <p>[b] All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio.</p> <p>[b] Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti il divieto di fumo.</p> <p>[c] Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

Valutazione del rischi e misure attuate				
N.	1	2	3	5
				<p>[c] È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita.</p> <p>[e] Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, saranno erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P.</p> <p>[e] Il Datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA".</p> <p>[a] Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.</p> <p>[a] Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni.</p> <p>[c] Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli.</p> <p>[c] Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione.</p> <p>[c] Gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.</p> <p>[a] Sono stati installati nei locali dell'attività estintori portatili a base d'acqua, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m; in prossimità del quadro elettrico generale e della centralina antincendio sono stati installati estintori a CO2. Gli estintori portatili sono installati su appositi supporti a terra, opportunamente segnalati da idonea segnaletica di sicurezza.</p>
27	TUTTE	TUTTE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc).	<p>[b] Le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate in un apposito piano di emergenza ed evacuazione.</p> <p>[e] Gli impianti e le attrezzature antincendio sono controllati periodicamente con frequenza non inferiore a sei mesi.</p> <p>[b] Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in un apposito registro antincendio.</p>

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e misure attuate				
N.	1	2	3	5
				[b] Il progetto delle strategie antincendio è eseguito nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
28	TUTTE	TUTTE	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	— [b] Le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza sono riportate in un apposito piano di emergenza ed evacuazione.
29	TUTTE	TUTTE	Stress lavoro-correlato.	— [c] Le condizioni organizzative non possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato. Si effettua il monitoraggio dell'andamento degli eventi sentinella.
30	TUTTE	TUTTE	Posture incongrue.	— [c] Postazioni di lavoro strutturate e progettate in maniera ergonomica [c] Piani di lavoro regolabili in altezza [c] Pause, intervalli e turnazioni adeguate al lavoro da svolgere — [e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. [f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente.
31	TUTTE	TUTTE	Sollevamento e spostamento di carichi.	— [c] L'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) ha condizioni microclimatiche adeguate. [c] Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti. [c] Il sollevamento dei carichi è eseguito sempre con due mani e da una sola persona. [c] Il carico da sollevare non è estremamente freddo, caldo o contaminato. [c] Le altre attività di movimentazione manuale minimali. [c] C'è adeguata frizione tra piedi e pavimento. [c] I gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco. [c] Il carico movimentato è inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato. [c] Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili. — [c] La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori. [c] Il carico è dotato di adeguati punti di presa, è stabile e la visione attorno ad esso è buona. [c] Le ruote dei carrelli sono adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non crea problemi per il corretto funzionamento delle ruote. [c] Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro: spazi per la movimentazione e postura, rampe o piste, clima, illuminazione, sono adeguate.

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi




N.	Valutazione dei rischi e misure attuate			
	1	2	3	5
				<p>[c] Per il tipo di lavoro svolto non è richiesta una particolare capacità e formazione dei lavoratori, inoltre il lavoro non è pericoloso per la salute dei lavoratori né per le donne in stato di gravidanza.</p> <p>[c] L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori.</p> <p>[c] Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben mantenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione.</p> <p>[c] La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile.</p> <p>[e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.</p> <p>[f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente.</p>

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	Avv. Cerrato Aniello	
RSPP	Arch. Cantatore Antonio	
Medico competente	Dott.	
RLS	Lamattina Michele	



CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA
Via F. Tammone n.1 - 85100 Potenza (PO)

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

RUMORE -VIBRAZIONI MOVIMENTAZIONE MANUALE POSTURE INCONGRUE -RISCHIO BILOGICO - RISCHIO INCENDIO -STRESS LAVORO CORRELATO

relazione sulla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati

(Art. 17 e art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DATA: 09/12/2023

REVISIONE: 01 - 2023

MOTIVAZIONE: NOMINA NUOVO RSPP

IL DATORE DI LAVORO
(Sig. Agniello Cerato)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Sig. Antonio Cantatore)

IL MEDICO COMPETENTE
(Dott. _____)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Sig. Michele La mattina)

ANALISI E VALUTAZIONE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177;
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- L. 29 luglio 2015, n. 115;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- D.L. 02 maggio 2020;
- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- D.L. 11 febbraio 2021;
- D.L. 20 dicembre 2021;
- D.L. 27 dicembre 2021.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sigla	Cicl lavorativi/attività	Entità del Danno Probabilità
	CICLI LAVORATIVI/ATTIVITA'	
CL	Conservatorio (Scuola di musica)	
FS	AULA DI MUSICA	
FS	AULA MAGNA MULTIFUNZIONALE	
FS	SALA DANZA	
FS	BIBLIOTECA	
FS	DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI	
FS	VIGILANZA E ARCHIVIO	
FP	Luoghi di lavoro	
PE	Stabilità e solidità delle strutture	

Sigla	Cicli lavorativi/attività	Entità del Danno Probabilità
RS	Crollo o cedimento delle strutture per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
	Crollo o cedimento delle scaffalature per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Crollo o cedimento delle scaffalature per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Schiacciamento per ribaltamento delle scaffalature per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Schiacciamento per ribaltamento delle scaffalature per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
PE	Altezza, cubatura, superficie	
RS	Ergonomia degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Caduta in piano per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P2 = 4
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
PE	Vie di circolazione interne ed esterne	
RS	Investimento da parte di mezzi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Caduta in piano per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P2 = 4
PE	Vie e uscite di emergenza	
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Porte e portoni	
RS	Uscite non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Uscite non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Uscite non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Uscite non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Scale	
RS	Difficoltà nell'esodo per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Caduta dall'alto per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	
RS	Caduta di materiali dall'alto per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
	Ergonomia degli arredi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Urto contro gli arredi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Urto contro gli arredi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
PE	Microclima	
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Microclima degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Illuminazione naturale e artificiale	
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Vie di esodo non fruibili per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Locali di riposo e refezione	
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Spogliatoi e armadi per il vestiario	
RS	Fruibilità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
RS	Fruibilità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
PE	Servizi igienico assistenziali	
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Salubrità degli ambienti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
FP	Impianti di servizio	
PE	Impianti elettrici	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Impianti radiotelevisivi, antenne, Impianti elettronici	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	
RS	Incidenti di natura diversa (Incendio, esplosione, scoppio, ecc) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Impianti idrici e sanitari	
RS	Incidenti di natura diversa (scoppio, ecc) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
FP	Apparecchi, dispositivi e attrezzature trasportabili	
PE	Apparecchiature informatiche, audio o video, di misura, di controllo, di comunicazione	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8

Sigla	Cicli lavorativi/attività	Entità del Danno Probabilità
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Elettrodomestici	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
PE	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
PE	Apparecchi di illuminazione	
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
FP	Utensili manuali	
PE	Utensili manuali	
RS	Incidenti di natura meccanica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiali dall'alto per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura meccanica per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E3 * P2 = 6
	Punture, tagli, abrasioni per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
	Punture, tagli, abrasioni per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
FP	Scariche atmosferiche	
PE	Scariche atmosferiche	
SA	Scariche Atmosferiche per la struttura "Struttura..." [Struttura autoprotetta.]	E1 * P1 = 1
RS	Incidenti di natura elettrica (folgorazione) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica (folgorazione) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incidenti di natura elettrica (folgorazione) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
FP	Sostanze pericolose	
PE	Agenti chimici	
CHS	Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)" [Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"]	E1 * P1 = 1
CH	Esposizione ad agenti chimici per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)" [Rischio sicuramente: "Irilevante per la salute".]	E1 * P1 = 1
RS	Esposizione ad agenti chimici per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E3 * P2 = 6
RS	Esposizione ad agenti chimici per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Esposizione ad agenti chimici per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
	Esposizione ad agenti chimici per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
FP	Incendio	
PE	Presenza di sostanze combustibili, infiammabili e condizioni di innesco	
IN	Incendio per il luogo "Luogo di lavoro..." [Rischio basso di incendio.]	E2 * P1 = 2
RS	Incendio, esplosione per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incendio, esplosione per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incendio, esplosione per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
RS	Incendio, esplosione per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E4 * P2 = 8
FP	Altre emergenze	
PE	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc	
RS	Incidenti per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
FP	Fattori organizzativi	
PE	Stress lavoro-correlato	
ST	STRESS lavoro-correlato per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P2 = 2
FP	Movimentazione manuale dei carichi	
PE	Posture Incongrue	
	Posture Incongrue (OWAS) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E1 * P1 = 1
RS	Posture Incongrue per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Posture Incongrue per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
PE	Sollevamento e spostamento di carichi	
MC1	Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)" [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.]	E1 * P1 = 1
MC2	Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)" [Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori.]	E1 * P1 = 1
RS	Movimentazione manuale dei carichi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2
RS	Movimentazione manuale dei carichi per tutte le mansioni del ciclo "Conservatorio (Scuola di musica)"	E2 * P1 = 2

LEGENDA:

[CL] = Ciclo lavorativo/attività; [FS] = Fasi del ciclo lavorativo; [FP] = Famiglia di pericolo; [PE] = Pericolo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [VDT] = Rischio videoterminale; [ATX] = Rischio atmosfere esplosive; [E] = Rischio atmosfere esplosive (INAIL); [I] = Rischio posture incongrue (OWAS); [ST] = Rischio stress lavoro-correlato; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio;

[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Basso; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Potenza, 09/12/2023

Firma RSPP



Firma Datore di Lavoro
Avv Cerrato Aniello

